



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO



Disegno di legge “Assegnazione alle
localizzazioni d’impresa del dato relativo al
contratto collettivo nazionale di lavoro
indicato mediante il codice alfanumerico unico

Assemblea

26 giugno 2025



L'ASSEMBLEA

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento interno degli organi, dell'organizzazione e delle procedure, in particolare l'articolo 12 (Programma), comma 1, che definisce il programma consiliare di attività come la sede di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale e amministrativa del CNEL, e il comma 2, che prevede che le Commissioni o gli altri organismi possano proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma;

DATO ATTO che l'Assemblea del CNEL in data 22 novembre 2023 ha esaminato e approvato con voto unanime il documento recante il Programma di attività della XI Consiliatura;

CONSIDERATA l'istruttoria svolta in materia dalla competente Direzione generale per la programmazione e il coordinamento delle politiche settoriali;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Istruttoria I - Politiche Economiche e Attività produttive in data 12 giugno 2025;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Presidenza svoltosi in data 12 giugno 2025, recante all'ordine del giorno lo schema di disegno di legge "Assegnazione alle localizzazioni d'impresa del dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro indicato mediante il codice alfanumerico unico";

VISTO il verbale della seduta dell'Assemblea in data 26 giugno 2025;

SENTITO il Segretario Generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

l'unito schema di disegno di legge

Assegnazione alle localizzazioni d'impresa del dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro indicato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge è volto a collegare il patrimonio informativo costituito dal Registro delle imprese con le informazioni accessibili dall'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), già collegato ai dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Con la modifica proposta si intende utilizzare il registro delle imprese, una base di dati di interesse nazionale, per fornire ai soggetti interessati (amministrazioni, imprese, cittadini) dati e informazioni utili a garantire maggiore trasparenza al mercato delle imprese e del lavoro. Il codice alfanumerico assegnato dal CNEL, che identifica in modo univoco il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa, è introdotto nella visura camerale delle imprese con la possibilità di accedere tramite un *link* attivo direttamente al sito istituzionale del CNEL e consultare il testo integrale dell'accordo.

La proposta intende inoltre regolamentare definitivamente lo scambio di dati sugli addetti che avviene da anni tramite una convenzione tra INPS e Unioncamere.

L'attivazione di un collegamento fra banche dati, relativo in particolare all'estensione dell'utilizzo del codice identificativo dei contratti collettivi di lavoro adottati dalle imprese, potenzia lo scambio fra le Amministrazioni pubbliche che si interfacciano con operatori economici che utilizzano i contratti collettivi di lavoro. La connessione fra le informazioni desumibili fra le diverse strutture che monitorano il sistema economico incrementa la trasparenza e potenzia la conoscenza delle dinamiche che caratterizzano il mercato del lavoro italiano, in particolare con riferimento al sistema contrattuale e alle relazioni industriali.

Entrando nello specifico, il testo consta di un solo articolo che va a modificare ed integrare l'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente l'istituzione del codice alfanumerico unico,

disciplinando, mediante ulteriori quattro nuovi commi, l'assegnazione alle localizzazioni d'impresa del dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro indicato.

Dal punto di vista finanziario il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi o ulteriori in quanto, in base all'ultimo comma i costi sostenuti per le attività di cui ai commi precedenti vengono ricompresi nell'ambito della convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e Unioncamere per lo scambio e l'accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi.

TESTO

(Assegnazione alle localizzazioni d'impresa del dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro indicato mediante il codice alfanumerico unico)

1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) trasmette al sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 580 del 1993, il codice alfanumerico di cui al comma 1 del presente articolo, unitamente ai micro-dati anonimi relativi ai dati anagrafici, alle caratteristiche del contratto, alla qualifica e alle informazioni territoriali su ciascun addetto riferito ad ogni singola impresa già oggetto della convenzione di cui al successivo comma.

1-ter. I dati e le informazioni di cui al comma 1-bis del presente articolo sono trasmessi ai fini dell'iscrizione e successiva pubblicità nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, prevedendo che in caso di applicazione di più contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) vengano obbligatoriamente indicati tutti i codici alfanumerici attribuiti dal CNEL e corrispondenti ai rispettivi CCNL eventualmente applicati, nonché i micro-dati anonimi relativi ai dati anagrafici, alle caratteristiche del contratto, alla qualifica e alle informazioni territoriali su ciascun addetto per singolo CCNL riferito all'impresa.

*1-*quater*. I costi sostenuti per le attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo vengono ricompresi nell'ambito della convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e Unioncamere per lo scambio e l'accesso ai dati contenuti nei rispettivi archivi, che disciplina anche le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 1-bis.*

1-quinquies. Il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali viene garantito dall'anonimizzazione delle informazioni statistiche relative agli addetti trasmessi al sistema informativo di cui al comma 1-bis."